REGOLAMENTO (CEE) N. 1883/70 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1970

che completa il regolamento (CEE) n. 772/70 relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1655/70 (4), quest'ultimo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 772/70 prevede la gara soltanto per un determinato quantitativo di zucchero detenuto dall'organismo d'intervento francese ; che, tenuto conto della situazione attuale dello smercio di tale zucchero, necessita porre in gara altri quantitativi di zucchero e, in conseguenza, completare l'allegato di detto regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 772/70 è completato dall'allegato del presente regolamento.

2. Per le partite indicate nell'allegato del presente regolamento, il termine per la prima presentazione delle offerte scade alle ore 9,30 del 30 settembre 1970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 95 del 29. 4. 1970, pag. 18.
(4) GU n. L 180 del 14. 8. 1970, pag. 38.

ALLEGATO

N. della partita	Luogo di deposito	Quantità (t)	Qualità e condizionamento	Importo forfettario — spese di trasporto (FF/t zucchero)	Porto di esportazione di riferimento (1)
39	Soissons (Aisne)	2.800	2 sac (100 kg)	18,71	Dunkerque
40	Valenciennes (Nord)	750	2 sac (100 kg)	12,25	Dunkerque
41	Eppeville (Somme)	3.000	2 sac (100 kg)	16,71	Dunkerque
42	Petite-Synthe (Nord)	2.000	2 sac (100 kg)	6,00	Dunkerque

(1) Quello che può essere raggiunto con minore spesa.